**Allegato A.10**

**QUESTURA DI ROVIGO**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**per l’affidamento in concessione dei servizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso la Questura di Rovigo, il Commissariato di Adria, il Commissariato di Porto Tolle, la Sottosezione Polstrada A13 di Rovigo e il Distaccamento di Polizia Stradale di Badia Polesine, ai sensi del D. Lgs.vo n. 36 del 31 marzo 2026, artt. 176, 177, 178, 179 e 182 con procedura negoziata di cui all'art. 187 del codice.**

CIG: **B1BD2F3CCF**

**Tra**

1. La **Questura di Rovigo** rappresentata dal Questore **Dott. Giovanni Battisca Scali** autorizzato alla stipula con delibera del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato del 16 maggio 2018. che si avvale, per l’esecuzione del presente atto, del Funzionario Economico Finanziario Rag. Gianni Bordin. nominato quale Direttore dell’esecuzione del contratto presso la Questura di Rovigo e gli altri Uffici di PS in oggetto, ove verrà svolto il servizio;

Posta Elettronica Certificata: [dipps173.00h0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps173.00h0@pecps.poliziadistato.it)

**e**

1. Il **Sig.** nato a il - nella sua qualità di

**Amministratore unico della Soc. ,** in nome e per conto della Società

con sede legale in - cap. - via , il quale

dichiara che la Società rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato

di n. REA: - - Codice Fiscale e Partita Iva n. ….;

Posta Elettronica Certificata:

PREMESSO CHE

* con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico e che con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 “Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»;
* il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;

- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;

- le strutture, in cui si svolgerà il servizio, sono situate all'interno dei compendii il cui accesso è riservato esclusivamente ai dipendenti della Polizia di Sttato e agli appartenenti all'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., secondo quanto stabilito nell’art. 1 del Capitolato Tecnico, cui si rimanda.

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 16 maggio 2018 ha conferito apposita delega al Sig. Questore di Rovigo per lo svolgimento delle procedure di gara ai fini dell'affidamento in concessione della gestione dei servizi in argomento presso la Questura di Rovigo, nonché per la stipula del relativo contratto;

- procedura ai sensi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 176-195 del D.to Lgs 36/2023 (codice dei contratti), è stato dato avvio alle procedure per l'affidamento della gestione dei servizi presso le Sedi sopra indicate e adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cui componente economica è data dal rialzo unico ed incondizionato sul prezzo posto a base d'asta, quale canone da corrispondere al Fondo di Assistenza nell'arco di mesi 36;

- dall'esito della verifica delle offerte pervenute, l'Impresa sopra indicata è risultata aggiudicataria con provvedimento di aggiudicazione n. del

avendo presentato la percentuale di rialzo del \_\_\_\_\_\_;

* l'Impresa ha comunicato il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VERIFICATA**

1. L'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - in data - della -” con sede legale in Via - città , di €

- predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 106 e 117 del Codice dei contratti pubblici, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta esecuzione del servizio.

1. L'esistenza della polizza assicurativa RCT e RCO con massimale unico per sinistro non inferiore a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell'Ente che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali.
2. La certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore.
3. L'esistenza del “Patto d'integrità” sottoscritto tra le parti.
4. la certificazione resa ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
5. L'esistenza del Documento Unico dei valutazione Rischi da Interferenze sottoscritto dalle parti;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

**Definizione dei contraenti**

Nel presente atto:

1. La Questura di Rovigo è indicata con la parola “**Questura/Ufficio**”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore dal Direttore dell’Esecuzione

2. Il contraente Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è indicata con la parola “**Impresa**”,

rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

**Articolo 2**

**Oggetto del contratto e luogo della prestazione**

Oggetto del Contratto è lo svolgimento, da parte dell'Impresa, delle attività relative ai **servizi in concessione di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso gli Uffici in oggetto,** consistenti negli adempimenti dettagliatamente previsti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

L'Impresa è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completa, efficiente ed a perfetta regola d'arte il servizio di cui sopra.

Articolo 3

**Norme regolatrici della concessione**

La concessione deve essere eseguita con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

1. dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, dall’Offerta economica nonchè da tutti gli atti di gara che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso;
2. dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
3. dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
4. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati

Articolo 4

**Notifiche e comunicazioni**

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, per le Imprese soggette a tale obbligo, mentre per le Società non obbligate all'utilizzo della PEC le notifiche e le comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 29 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Articolo 5

**Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio**

La concessione, disciplinata dal contratto, ha durata ed efficacia **dalla data di consegna del sito e dei locali ove verrà svolto il servizio.**

La Questura si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall'articolo 17 commi 8 e 9 del D.to Lgs 36/2023, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo art. 9.

Tutti gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attivazione del servizio. L'Impresa, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di liberare l'area data in uso dalla Questura da tutto il materiale utilizzato per il servizio.

L'Impresa, alla scadenza del contratto, sarà tenuta a lasciare liberi i locali e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte della Questura.

Alla scadenza del contratto l'Impresa sarà tenuta, a richiesta della Questura, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Per quanto concerne gli oneri relativi alle utenze, essi saranno a carico dell'Impresa fino all'effettiva riconsegna, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e dal Responsabile della Ditta.

Articolo 6

**Prezzo contrattuale e modalità di pagamento**

Il corrispettivo complessivo dovuto dall'Impresa al Fondo Assistenza per le prestazioni contrattuali, è pari ad **Euro ,** (più iva) in ragione del prezzo indicato nell'Offerta Economica.

Per la gestione dei servizi, oggetto del presente contratto, l’Impresa:

1. corrisponderà al Fondo di Assistenza l’importo di Euro …… - oltre IVA -, suddiviso in nr. 2 (due) rate annuali di € ciascuna, oltre IVA da versare entro il …….. e il ……… di ogni anno.

**Alla scadenza di ciascuna rata, il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato emetterà regolare fattura nei termini di legge.**

Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/10, il numero CIG relativo ai servizi è il seguente: (vedi intestazione) e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico presso il Banco B.M.P. SPA - Sportello Ministero dell'Interno - IBAN IT07J0503411701000000002838 - con causale obbligatoria: “Gestione dei servizi barpresso la Questura di Rovigo periodo contrattuale dal \_\_\_\_\_\_\_\_al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. 80183070582 - P.I. 02131841005.

Per il servizio oggetto della concessione, l'Impresa si obbliga ad applicare ai frequentatori i listini prezzi comprensivi di IVA indicati nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

A carico dell’aggiudicataria è posto il canone demaniale ove previsto ed altri eventuali oneri per l’esecuzione del servizio. Sarà fornita alla committenza copia delle fatture quietanzate.

L’operatore economico aggiudicatario del servizio provvederà a corrispondere la somma che verrò periodicamente indicata dal Direttore di Esecuzione, sul pertinente capitolo di Bilancio dello Stato n 3560 - Capo 14 – a mezzo del seguente Iban: IT24W0100003245222014356003 quale rimborso del costo delle utenze.

Nel caso in cui l'Impresa non onori il pagamento e/o il rimborso verso il Fondo di Assistenza di canoni, di utenze ed altri oneri a suo carico, la Questura potrà rivalersi sulla cauzione prestata, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento.

Per tutti gli altri oneri, si rimanda al Capitolato Tecnico, parte integrante del presente contratto.

Dell'avvenuto pagamento dei canoni l'Impresa dovrà dare comunicazione formale alla Questura, entro gg. 5 dal versamento/pagamento, trasmettendo la quietanza di pagamento.

L'Impresa dovrà entro il 31 dicembre di ciascun anno trasmettere alla Questura copia delle ricevute di pagamento delle utenze e dei canoni per il successivo inoltro al Fondo di Assistenza nonché dichiarazione dei ricavi conseguiti a conclusione della gestione. L'Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa.

Articolo 7

**Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e dichiara le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi” (art. 3 co. 7, l. 136/2010).

Articolo 8

**Revisione del corrispettivo**

Le somme dovute dall’Impresa, a titolo di canone annuale, potranno essere modificate ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, senza una nuova procedura di affidamento, qualora si verifichino eventi imprevisti ed imprevedibili tali da alterare l’equilibrio contrattuale nel rapporto costi/ricavi, al fine di evitare la riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni erogate dalla società concessionaria.

Le eventuali variazioni non potranno avvenire prima di un anno dalla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 9

**Garanzia di esecuzione**

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto di cui al precedente art. 6, primo e secondo capoverso, l'Impresa consegna polizza fideiussoria di €. n. , in data emessa dalla , pari

al 10% dell'importo contrattuale, quantificato in €

( /\_\_), riferito ad anni \_\_\_(\_)

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso, dalla Questura sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando i servizi in concessione ad altra ditta in danno della contraente.

La garanzia prevede, così come previsto dall'art. 117 del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 36/2023 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Questura.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita. Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico presso il Banco B.M.P. SPA - Sportello Ministero dell'Interno - IBAN IT69Y0503411701000000002899.

Articolo 10

**Direttore dell'esecuzione del contratto - Verbale di avvio di esecuzione e di stato d' uso dei  
locali, degli impianti, delle attrezzature e materiali**

In applicazione all’art 114 c 7 del D.to Lgs 36/2023, è nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, indicato dalla Questura di Rovigo nel Funzionario Economico Finanziario Rag. Gianni Bordin che provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del *“Verbale di avvio”*, nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di ricevere i pagamenti.

Al momento dell'inizio dell'attività dovrà essere redatto un “Verbale di avvio di esecuzione” in duplice copia, firmato dalle parti, nel quale verranno indicate le aree e gli immobili, sia interni che esterni, in cui dovrà essere svolta l'attività con la descrizione dello stato dei luoghi.

L'Impresa è tenuta a indicare nel verbale, oltre al personale impiegato, anche i nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.

Detto verbale dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.

L'Impresa è tenuta ad usare le aree per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene eventualmente consegnato in custodia.

Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dal Fondo di Assistenza, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiedere il ripristino nello stato originario.

La Questura procederà, in qualunque momento, a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato, e/o detenuto in locali deposito, redigendo apposito verbale, anche non in contraddittorio, pena la risoluzione del contratto.

Le richieste di rimborso per danno a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dal referente dell'Amministrazione, per iscritto entro un mese dal relativo accertamento e l'Impresa ne risponde ai sensi e con le modalità di cui al contratto. L'Amministrazione ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempreché l'Impresa non provveda alla riparazione e al reintegro.

Se la contestazione è mossa ad avvenuta conclusione dell'obbligazione, il danno è liquidato mediante recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell'importo fideiussorio.

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.

L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione e a far accedere ai locali, in qualunque momento, su richiesta del Fondo di Assistenza e/o della Questura, il personale incaricato o personale della Polizia di Stato, per tutte le esigenze connesse alla redazione di documenti o inventari relativi alla struttura, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Articolo 11

**Utilizzazione di attrezzature e materiali - Vestiario e dotazioni per il personale**

Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal “Capitolato Tecnico” e relativi allegati.

L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali “antinfortunistici” (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e nell'impiego dei prodotti chimici.

Articolo 12

**Requisiti del personale impiegato**

L'Impresa affidataria, si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente alla Questura ed in regola con le leggi sanitarie.

Per tutto il personale impiegato, prima dell'inizio dell'attività, l'Impresa comunicherà per iscritto alla Questura i nominativi da impiegare per l'espletamento dei vari servizi. L'elenco, dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento o del permesso di soggiorno o titolo equipollente, unitamente al passaporto, in caso di cittadini extracomunitari, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 2 (due) giorni da ciascuna variazione.

Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore dell'esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del comprensorio della Questura se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare “Permesso di Soggiorno”.

L'Impresa si obbliga a sollevare la Questura da tutte quelle azioni che venissero mosse dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni d'opera da loro offerte.

La Questura può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione degli operatori non graditi che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto della Questura a sostituire il proprio personale, la Questura stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell'Impresa.

Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore, la denominazione dell'Impresa di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.

Articolo 13

**Osservanza delle condizioni di lavoro**

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio -ove rilevato dalla Questura e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.

L'Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.

L'Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.

Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.

L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa ed i suoi dipendenti.

L’Impresa si impegna, sia in fase di sottoscrizione del contratto, che in fase di esecuzione, a presentare in visione e a rilasciare copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità o a fornire i dati con la periodicità quadrimestrale o a richiesta dell’Ente concedente.

Articolo 14

**Obblighi in materia igienico-sanitaria**

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Articolo 15

**Responsabilità dell'Impresa**

L'Impresa è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 16

**Cessione dell'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Impresa contraente**

In caso di cessione dell'Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l'Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima alla Questura.

La Questura, in qualità di Stazione Appaltante, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e speciali richiesti per la partecipazione alla gara anche nelle ipotesi di modifica di cui al comma che precede.

Articolo 17

**Tutela contro azione di terzi**

L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Questura ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'Impresa dovrà consegnare alla Questura copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali non inferiori a € 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila/00), a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i furti e per i danni derivanti alla Questura in conseguenza dell'espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro la Questura, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione del contratto, la Questura potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 18

Vigilanza sulle operazioni

La Questura, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigilerà sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'Impresa, o ad un suo delegato, l'eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.

La Questura ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali esposte in gara, comprese quelle nei confronti del personale.

Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente (entro cinque giorni) notificate al rappresentante dell'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a mano, senza pregiudizio per l'efficienza della penalità.

Articolo 19

**Forme di inadempimento**

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

1. ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
2. non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo agli orari concordati e previsti nel Capitolato Tecnico;
3. Utilizzi prodotti alimentari e d'uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore;
4. non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 9, 12, 13 e 14.

Articolo 20

**Procedimento di contestazione di inadempienze**

L'omissione, anche parziale, di una prestazione e/o l’eventuale inadempienza, è contestata per iscritto dal Direttore dell'esecuzione e comunicata, per conoscenza, alla Questura, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

L'Impresa dovrà entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione fornire, al fine di attivare il contraddittorio, le proprie ragioni nonchè elementi informativi e/o giustificativi rispetto alle contestazioni effettuate a suo carico.

Il Direttore dell’esecuzione, in contraddittorio con i rappresentanti dell’Impresa, muniti di procura speciale, effettuerà un vaglio della nota giustificativa pervenutagli e, all’esito, presenterà alla Questura una proposta motivata per l’applicazione di una penale ovvero dichiarerà l’archiviazione della sua contestazione evidenziandone il processo motivazionale, dandone idonea comunicazione all’Impresa.

Ove le giustificazioni rappresentate non consentano l’archiviazione del procedimento avviato, tenendo conto della relazione ricevuta dal Diretto dell’esecuzione, la Questura procederà all’applicazione delle relative penali.

L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, dal Direttore dell'esecuzione all'Impresa e comunicato, per conoscenza, alla Questura, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 21

**Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni**

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) omissioni nel corso di ciascuna annualità, fa sorgere in favore della Questura il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 3 (tre) mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo alla Questura il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dalla Questura per iscritto; l'Impresa può presentare le controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l'Amministrazione ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l'Impresa non provveda alla riparazione o al reintegro.

Articolo 22

**Determinazione delle penalità**

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel capitolato, la Questura applica, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, a seconda della gravità dell'inadempienza, una penalità compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'affidamento in concessione, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio), in particolare per il mancato versamento del corrispettivo (canone) di cui all'art. 6, dovuto entro i termini stabiliti.

La Questura ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, direttamente all'esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi imputandone i costi all'impresa.

L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dalla Questura e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

Articolo 23

**Applicazione delle penalità**

L'importo delle penalità è stabilito dalla Questura sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'importo delle penalità viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all'art. 9 del contratto.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 24

**Richieste di abbandono di penalità**

Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza alla Questura, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.

Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Questura notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Questura.

Articolo 25

**Subappalto del servizio**

In riferimento alle prestazioni che l’Impresa intende subappaltare, indicate in sede di DGUE, si rinvia, per l’intera disciplina, a quanto disposto dall’articolo 188 del D.to. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 26

**Recesso e risoluzione del contratto**

1. La Questura, previo avviso scritto, può recedere dal contratto:
2. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
3. per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
4. in caso di fallimento del contraente.

Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all'Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

1. La Questura può dichiarare risolto il contratto:
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
3. in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
4. in caso di mancato versamento dei corrispettivi di cui all'art. 6;
5. in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e la Questura non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
6. dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l'Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
7. in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
8. in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
9. in caso di mancata individuazione da parte dell'Impresa del “Rappresentante dell'Impresa” e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
10. per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
11. nelle ipotesi di cui all'art.80, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
12. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
13. Con la risoluzione del contratto, la Questura ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Questura rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
14. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.
15. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
16. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
17. All'Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
18. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti della Questura sui beni dell'Impresa.
19. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:
20. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1463 del Codice Civile;
21. nel caso in cui la Questura richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l'Impresa, o aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;
22. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del presente contratto.

**Articolo 27**

**Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del  
6.9.2011 e s.m.i**

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

**Articolo 28**

**Clausola risolutiva espressa**

“Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa art. 1456 C.C.: Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengono adempiute secondo le modalità previste nel presente contratto. Le obbligazioni da eseguirsi, a pena di risoluzione, e poste a carico dell'Impresa riguardano precisamente:

1. in caso di mancato pagamento degli importi previsti all'art. 6, anche solo di un rateo;
2. in caso l'Impresa incorra in uno dei casi di risoluzione previsti all'art. 26, comma 2, dalle

lettere a) alla j), del presente contratto;

1. in caso l'Impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010;
2. qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
3. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;

La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto”

Articolo 29

**Domicilio legale**

Agli effetti del presente contratto:

- la Questura elegge il proprio domicilio in 45100 Rovigo P.le guido Consigli, 1;

, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di , Via

n. \_\_\_ - Cap. .

Articolo 30

**Spese contrattuali**

L'Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (tre) giorni, alla Questura.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, la Questura ha facoltà di richiedere all'Impresa la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 31

**Riservatezza**

È fatto divieto all'Impresa ed al personale dell'Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Questura ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Articolo 32

**Trattamento dati personali**

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di cui, comunque, è a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Questura ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della concessione, saranno diffusi tramite il sito internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), sezione “Amministrazione Trasparente”. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. n. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 27 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), sezione “Amministrazione Trasparente”.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 e ss. del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

1. ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
2. il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
3. il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
4. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Piazza Viminale, 1 00184 Roma che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email [gianni.bordin@interno.it](mailto:gianni.bordin@interno.it)

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

**Articolo 33**

**Utilizzo dei marchi e dei loghi - pubblicazione**

Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.

All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio del sito ove vengono svolti i servizi prestazionali, il logo “Polizia di Stato” nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.

Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

**Articolo 34  
Controversie e Foro competente**

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Rovigo

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26 e 28, 30, 31, 32, 33 e 34.

Data,

L'IMPRESA